

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

#### **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Sistri: pubblicato il “Manuale dell’Utente”</b>	<p>In previsione della scadenza del 01 ottobre 2010, sul sito istituzionale del Sistri è stato pubblicato il Manuale Utente del Sistri. Il documento è messo a disposizione degli utenti a supporto della fase di sperimentazione del sistema recentemente iniziata in previsione dell'imminente avvio della fase operativa.</p> <p>Il Manuale potrà esser oggetto di modifiche anche in relazione alle segnalazioni di nuove problematiche, o di proposte di modifica o di integrazione che perverranno da parte di tutti gli utenti.</p> <p>Inoltre, il sito istituzionale rende noto che dallo scorso 26 luglio è stato attivato un test di verifica della funzionalità del Sistri per consentire “ad un insieme rappresentativo” di utenti di provare il sistema e fornire suggerimenti e proposte per adattarlo alle esigenze prospettate delle imprese ed ai sistemi gestionali presenti presso le aziende.</p> <p><i>In <a href="http://www.sistri.it">www.sistri.it</a></i></p>
<b>Spandimento fanghi in agricoltura: è attività di servizio</b>	<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura è effettuata dalle aziende agricole sulla base di specifici contratti dai quali derivano impegni reciproci per i contraenti</p> <p>La circostanza che l’utilizzazione dei fanghi coincida per l’azienda con un momento della lavorazione del terreno rappresentato dalla concimazione è, di fatto, solo una conseguenza della prestazione di servizi che l’imprenditore s’impegna ad effettuare.</p> <p><i>Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 74/E del 26.07.2010 in <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a></i></p>
<b>Imballaggi: rimosso il divieto di impiego del PET</b>	<p>Dunque a partire dal 5 agosto 2010, anche in Italia, come nel resto dei Paesi europei, sarà ora possibile imbottigliare l’acqua minerale in bottiglie prodotte con il PET riciclato. Le bottiglie dovranno comunque contenere almeno il 50% di Pet vergine e potranno essere utilizzate per le sole acque minerali naturali. Le bottiglie di recupero dovranno essere costituite da PET riciclato e originariamente idoneo al contatto con alimenti.</p> <p><i>Decreto 18 maggio 2010 n.113, in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2010 n. 168.</i></p>
<b>Ambiente: correttivo aria, Via, Ippc</b>	<p>Entrano in vigore dal 26 agosto 2010 le modifiche apportate al Codice dell’ambiente in materia di emissioni in atmosfera, Via e Vas.</p> <p><i>Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, in Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010 n. 186</i></p>
<b>ISPRA: le regole per la fusione</b>	<p>Disposto il regolamento che disciplina la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM nell’unico Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).</p> <p><i>Decreto 21 maggio 2010 n. 123, in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2010, n. 179</i></p>

#### **SCADENZE – ADEMPIMENTI**

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>SISTRI</b>	Completamento della consegna alle imprese dei dispositivi elettronici – chiavette USB e black box – necessari per la funzionalità del sistema	CCIAA /Sezioni Regionali Albo Nazionale Gestori Ambientali	<b>12.09.2010</b>	D.M. 9 luglio 2010  D.M. 17 dicembre 2009  D.Lgs. 152/06 - art. 189

<b>Denuncia CONAI</b>	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	<b>20.09.2010</b>	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
-----------------------	----------------------------------	--	-------------------	---------------------------------

## APPROFONDIMENTI

<b>La tutela dell'ambiente</b>	<p><b><i>La nozione di "ambiente"</i></b></p> <p>Il concetto di "ambiente" ha acquisito rilevanza in tempi relativamente recenti. A seguito dell'impoverimento delle risorse naturali dovuto allo sviluppo industriale e tecnologico, si è avvertita la necessità di coniare una definizione precisa di ambiente e di delinearne i confini. I vari tentativi per definirne il concetto, hanno comportato non poche incertezze sul piano terminologico e giuridico.</p> <p>Il termine "ambiente" può assumere significati diversi a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Ne deriva una sintesi composita che va considerata sotto differenti profili:</p> <p>a) <b>Profilo culturale-pesaggistico.</b>  L'Ambiente-paesaggio è costituito dagli immobili e dalle aree espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e dagli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.</p> <p>b) <b>Profilo sanitario</b>  La salubrità dell'ambiente, in particolare del suolo, dell'aria e dell'acqua costituisce una condizione necessaria per preservare e assicurare la qualità delle risorse naturali.</p> <p>c) <b>Profilo urbanistico</b>  L'ambiente in senso urbanistico inerisce all'assetto del territorio, alla necessità di identificare in modo non generico l'origine, la tipologia e la funzione dei vincoli di tutela ambientale, la loro rilevanza nelle attività di trasformazione del territorio da parte di insediamenti produttivi.</p> <p>A ben vedere, nessuna di queste definizioni esaurisce il concetto di "ambiente".</p> <p>Da esse si trae una nozione onnicomprensiva che delinea l'ambiente come l'insieme degli ecosistemi naturali delle acque, del suolo e dell'atmosfera, nonché il complesso delle condizioni necessarie a garantire una vita salubre e la tutela del territorio.</p> <p><b><i>La definizione giuridica di "ambiente"</i></b></p> <p>La giurisprudenza ha cercato di elaborare una definizione unitaria di ambiente, considerando lo stesso come bene immateriale, giuridicamente riconosciuto e tutelato nella sua unitarietà.</p> <p>L'ambiente è un valore costituzionale, diritto fondamentale della persona e interesse della collettività. Non è una materia in senso stretto, ma è una disciplina trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che possono essere anche regionali. Spettano, comunque, allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.</p> <p><b><i>La tutela dell'ambiente e il danno ambientale</i></b></p> <p>I vari ecosistemi naturali che costituiscono l'ambiente, per il fatto di essere in relazione tra loro e con l'uomo, possono essere alterati da agenti esterni. Questa alterazione è definita "inquinamento".</p> <p>L'inquinamento è inteso come ogni modificazione dell'aria atmosferica, dell'acqua e del suolo dovuta all'introduzione di una o di più sostanze, in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.</p> <p>La tutela dell'ambiente ha lo scopo di prevenire e porre rimedio a fatti di inquinamento cui il comportamento umano e la sua incidenza sull'ambiente possono dar luogo.</p> <p>Si considera "danno ambientale" qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.</p> <p>La perdita di fruibilità della risorsa naturale viene determinata da una condotta illecita.</p> <p>Il danno si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo.</p> <p>Il danno ambientale presenta una triplice dimensione:</p> <p>1) <b>personale</b>: quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente di ogni uomo;</p> <p>2) <b>sociale</b>: quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana;</p>
--------------------------------	---

	<p>3) pubblica: quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali. Chiunque, realizzando un fatto illecito, arrechi un danno all'ambiente è obbligato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a circoscrivere od eliminare il danno,</li> <li>- ad adottare misure di ripristino al fine di prevenire ulteriori conseguenze o effetti nocivi per la salute umana,</li> <li>- al risarcimento per l'equivalente.</li> </ul> <p>Nel danno risarcibile rientra anche quello derivante dalla mancata disponibilità temporanea di una risorsa ambientale intatta. Si tratta delle cosiddette "perdite provvisorie". Tuttavia non ogni danno è risarcibile, ma solo quel danno cagionato con la violazione di specifiche norme dell'ordinamento. Ciò significa che tutto ciò che può essere dannoso per l'ambiente non necessariamente costituisce un illecito. L'illiceità di un comportamento viene valutata in relazione a ciò che la norma prevede come illecito. Pertanto, se per la norma un comportamento scorretto o dannoso per l'ambiente non è un illecito, siffatto comportamento non è sanzionabile.</p> <p><b>I principi dell'ordinamento nazionale e comunitario in materia di tutela ambientale</b></p> <p>La politica comunitaria e nazionale in materia ambientale mira ad un "elevato livello di tutela ambientale", auspicando l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Le linee guida in tema di tutela ambientale si fondano sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Principio di "precauzione":</b> impone di attuare senza indugio azioni di contrasto nelle ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi o irreversibili" per l'ambiente, pur senza disporre di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli. Rispecchia una politica di condotta cautelativa, finalizzata alla limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi. Il principio di precauzione si applica non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza. Tale principio viene in gioco di fronte a "rischi incerti".</li> <li>- <b>Principio di "prevenzione":</b> I danni ambientali scientificamente prevedibili e certi devono essere combattuti fin dall'inizio. La migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altri inconvenienti, anziché combatterne successivamente gli effetti. Il principio riassume l'adagio per cui "è meglio prevenire che curare".</li> <li>- <b>Principio "chi inquina paga":</b> in base a tale precezzo chi provoca un danno ambientale, è tenuto a risponderne sul piano economico, sostenendo in particolare il costo delle misure riparatorie/ripristinatorie necessarie.</li> </ul>
<b>Riferimenti normativi</b>	<p>Art. 174, Trattato Ce      Artt.2,3,9,32,117 Cost.      Legge 979/1982      Legge 394/1991      D.lgs. 152/206</p>

## FAQ (Le domande più frequenti)

### 1) Cosa si intende per "sviluppo sostenibile" ?

E' un concetto di sviluppo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia delle risorse, in grado di garantire i bisogni delle generazioni attuali, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.

### 2) Cosa sono i "limiti di accettabilità" ?

Si tratta di soglie legali dell'inquinamento. La scrupolosa osservanza di tali soglie rende lecita l'attività che produce emissioni nell'ambiente, mentre la violazione dei limiti fissati dalla legge (o dall'autorizzazione) costituisce un illecito.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*